



I giudici nazionali sono competenti a controllare la scelta dell'ubicazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria e ad adottare, nei confronti dell'autorità nazionale interessata, ogni misura necessaria

Per la valutazione del rispetto dei valori limite, il livello di inquinamento rilevato presso ciascun punto di campionamento deve essere considerato individualmente

Diversi abitanti della Regione Bruxelles-capitale (Belgio) nonché l'associazione di protezione ambientale ClientEarth, da un lato, e la Regione Bruxelles-capitale e l'Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente, dall'altro, sono parti in una controversia dinanzi al *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel* (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua fiamminga) sul problema se il piano per la qualità dell'aria predisposto per il territorio di Bruxelles possa essere considerato sufficiente.

In tale contesto, il Tribunale di primo grado di Bruxelles si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa¹. Detto giudice chiede, in primo luogo, in che misura i giudici nazionali possano controllare l'ubicazione dei punti di campionamento (stazioni di misurazione) e, in secondo luogo, se, per valutare il rispetto dei valori limite, possa essere elaborato un valore medio in base ai risultati ottenuti in diverse stazioni di misurazione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva, anzitutto, che **la direttiva prevede norme dettagliate per quanto concerne l'impiego e l'ubicazione dei punti di campionamento che consentono la misurazione della qualità dell'aria** nelle zone e negli agglomerati sul territorio di ciascuno Stato membro.

Secondo la Corte, alcune di dette norme prevedono **obblighi chiari, precisi e incondizionati, tali da poter essere invocati dai singoli nei confronti dello Stato**. È quanto avviene, in particolare, per l'obbligo di installare i punti di campionamento in modo che essi forniscano informazioni sulle aree più inquinate, o, ancora, l'obbligo di installare un numero minimo di punti di campionamento. Spetta ai giudici nazionali verificare che gli obblighi di cui trattasi siano rispettati.

Pur ammettendo che le autorità nazionali dispongano di un potere di valutazione discrezionale nel determinare l'ubicazione concreta dei punti di campionamento, la Corte sottolinea che tale potere non è affatto esente da qualsiasi controllo giurisdizionale.

Ciò premesso, la Corte osserva che l'ubicazione dei punti di campionamento occupa un posto centrale nel sistema di valutazione e miglioramento della qualità dell'aria, in particolare quando il livello di inquinamento oltrepassa una certa soglia. Ne consegue che lo scopo stesso della direttiva sarebbe compromesso se i punti di campionamento situati in una zona o in un agglomerato determinato non fossero installati conformemente ai criteri da essa prestabiliti.

¹ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015 L 226, pag. 4).

Incombe dunque alle autorità nazionali competenti scegliere l'ubicazione dei punti di campionamento in modo da minimizzare il rischio che il superamento dei valori limite non venga rilevato. In tale contesto, dette autorità sono tenute ad adottare le proprie decisioni sulla base di solidi dati scientifici e a predisporre una documentazione esaustiva che attesti gli elementi a sostegno della scelta della collocazione di tutti i siti di monitoraggio. Detta documentazione deve essere regolarmente aggiornata, al fine di verificare che i criteri di selezione restino validi.

Inoltre, poiché il singolo ha diritto a far verificare da un giudice se la normativa nazionale e la sua applicazione siano rimaste entro i limiti del margine di discrezionalità, previsto dalla direttiva, in relazione alla scelta dell'ubicazione dei punti di campionamento, **il suddetto giudice è del pari competente ad adottare, nei confronti dell'autorità nazionale interessata, ogni misura necessaria, come un'ingiunzione, al fine di garantire che detti punti siano installati conformemente ai criteri previsti dalla direttiva.**

Quanto alla questione della possibilità di stabilire un valore medio, a partire dai risultati delle diverse stazioni di misurazione, per valutare il rispetto dei valori limite, la Corte risponde che la determinazione della media dei valori misurati in tutti i punti di campionamento di una zona o di un agglomerato non fornisce indicazioni utili circa l'esposizione della popolazione a sostanze inquinanti. In particolare, una siffatta media non consente di determinare il livello di esposizione della popolazione in generale. Tale livello è, infatti, misurato presso punti di campionamento specifici la cui ubicazione è stata determinata in funzione di detto obiettivo.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, ai fini della valutazione, da parte degli Stati membri, del rispetto dei valori limite, è determinante il livello di inquinamento rilevato in ciascun punto di campionamento individualmente considerato. **Per accertare il superamento di un valore limite per la media calcolata per anno civile, quindi, è sufficiente che sia rilevato un livello di inquinamento superiore al suddetto valore presso un singolo punto di campionamento.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106